

# Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa



DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  
Misure urgenti per la  
semplificazione e la trasparenza  
amministrativa  
e per l'efficienza degli uffici  
giudiziari. (14G00103)  
(GU n.144 del 24-6-2014)  
Vigente al: 25-6-2014

## TITOLO I

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO  
DELL'OCCUPAZIONE

### CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare  
disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione  
dei

dipendenti pubblici, a realizzare interventi di  
semplificazione

dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  
pubblici

e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per  
l'accesso dei

cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica  
amministrazione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre  
disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza

giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori

pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle

opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare

disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile,

amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la

ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli

organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno,

dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e

forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e

delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio

in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono

fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se

prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici

giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari,

amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello

Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro

scadenza se prevista in data anteriore.

4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del

sistema

di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al  
corvina 1

non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli  
992 e

993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31  
dicembre

2015.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del  
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale  
delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  
decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

inclusi il personale delle autorità indipendenti e i  
dirigenti

medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con  
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il  
pensionamento

a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei  
requisiti

di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo  
24, commi

10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  
successive

modificazioni.

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6  
milioni per

l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per  
l'anno

2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a  
decorrere

dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto  
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,  
dalla  
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di  
euro per  
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e  
2017 e a  
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono  
sostituite  
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a  
1.988,1  
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per  
l'anno  
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";  
b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma  
1,  
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4,  
convertito,  
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole  
"a  
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di  
euro a  
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104  
milioni  
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno  
2016, a  
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di  
euro a  
decorrere dal 2018";  
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  
sostituito  
dall'allegato 1 al presente decreto;  
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con

corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma

8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Incarichi direttivi ai magistrati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio

superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni

direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto

limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli

articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del

relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.

1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al

comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del

relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve

formulare una

propo sta."

2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma

1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle finzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n.

195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento

o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela

giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue,

per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo

119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il

ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un

termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma

4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.".

Art. 3

(Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.

2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di molo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno



precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa

al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta

facoltà' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento

a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si

tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3,

del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione

delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti

economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo

delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non

superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze

–

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei camini 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e

557-ter,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e'

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'

abrogato. Le amministrazioni di cui al

presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di

cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del

2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale

riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini

della copertura delle quote d'obbligo.

7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) e' abrogato il comma 9;

b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.

9. E' abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122.

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle

agenzie e degli enti pubblici non economici.";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure

concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".

Art. 4

(Mobilita' obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante

passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo

assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,

fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul

proprio  
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  
giorni, un  
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire  
attraverso  
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con  
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e  
in  
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la  
determinazione dei  
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni  
pubbliche, per  
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri,  
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e'  
richiesto  
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale  
dispone il  
trasferimento entro due mesi dalla richiesta  
dell'amministrazione di  
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a  
condizione  
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  
posti  
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per  
agevolare  
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei  
Ministri -  
Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale  
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di  
mobilita'.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  
comma  
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  
1,  
comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune  
costituiscono  
medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del

codice

civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva le sedi

collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla

sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare

attivita' lavorativa nella stessa

amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni

interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come

definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa,

ove

necessario, in sede di conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere

fissati

criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,

anche con

passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza

preventivo

accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni

istituzionali da

parte delle amministrazioni che presentano carenze di

organico.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario

un

trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei

contratti

collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1

e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e

delle finanze, un fondo destinato al miglioramento

dell'allocazione

del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per

l'anno

2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.

262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A

decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare

con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.".

2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148.

3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la

tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto



del  
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica  
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e  
delle  
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la  
procedura di  
cui al citato articolo 29-bis.

Art. 5

(Assegnazione di nuove mansioni)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli  
elenchi di

cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale  
delle

amministrazioni competenti.";

b) alla fine del comma 4 e' inserito il seguente periodo: "Nei  
sei

mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui  
all'articolo

33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,  
alle

amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di  
ricollocazione, in

deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei  
posti

vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  
posizione

economica inferiore della stessa o di inferiore area o  
categoria, al

fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso  
la

ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni  
anteriori

alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.".

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente: "567-bis. Le procedure di cui ai

commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'.".

## Art. 6

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli

incarichi  
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del  
presente  
decreto.

## Art. 7

(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

I. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.

## Art. 8

(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque

denominati, negli uffici di diretta collaborazione,";

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il

ricorso all'istituto dell'aspettativa.".

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n.

190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa

gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura

dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla

produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio

presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di

assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Art. 9

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle  
avvocature degli enti pubblici)

1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto

30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla

data di

entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza

favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e' ripartito

tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle

altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle

stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadriati con

qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle

spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole

alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,

non sono corrisposti compensi professionali.

3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

#### Art. 10

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,

e' abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.

734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti

di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia."

#### Art. 11

(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei

servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli

stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque

in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella

dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell'incarico.";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".

2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato.

3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato e' fissato nel dieci per cento.

4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento



economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.".

## Art. 12

(Copertura assicurativa dei' soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale)

1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo

finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della

legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di'

ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di

volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti

locali.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente

riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali; sono apportate le necessarie variazioni di

bilancio.”.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi; dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

Art. 13

(Incentivi per la progettazione)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.”.

Art. 14

(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica

nazionale)

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.

2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale e' sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.

4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.

## Art. 15

(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si

applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015".

2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata

l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni

di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al

relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle

entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta

acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'Art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni

del

fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24

dicembre 1993, n. 537.

3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12

novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle

scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma

1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo

candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti

entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di

specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di

ammissione.

## CAPO II

### MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

#### Art. 16

(Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole da: "di cui due dipendenti" a: "societa' a partecipazione indiretta." sono sostituite dalle seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta.";

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla societa' di appartenenza.";

3) il quinto periodo e' soppresso;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di

poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.”;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.”;

3) il sesto periodo è soppresso.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

## Art. 17

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della finzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato; da ciascuna di esse finanziato o

vigilato.

Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attivita' delle amministrazioni statali, con le modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatica di acquisizione di dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'



quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni

sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al

Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle

informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di

cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attivita' istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e

delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni

in societa' per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'acquisizione delle predette

informazioni puo' avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero

con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni

pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse partecipate.

Tali

informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge

31

dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione

e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

#### Art. 18

(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalita' per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche' delle

risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la

sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e' abrogato;

b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono soppresse.

3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e

di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai

sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma

2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino a "Ministri" sono

sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e'

individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione".

Art. 19

(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)

1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa

ed i

relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti

all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la

trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.

3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il

31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri

un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:

a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e

strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al

comma 2;

b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento

economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti

per cento.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale

anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della

corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della

performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le

funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione

della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni

pubbliche;

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

e) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) validazione esterna dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 17,

comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della

performance.

12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e'

soppresso.

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della

corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190,

sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20

(Associazione Formez PA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di

cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento

dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.

A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono

gli  
organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione  
per  
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario  
assicura la  
continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e  
la  
prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014  
il  
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle  
politiche di  
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti  
territoriali,  
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  
servizio e  
gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui  
eventuali  
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il  
piano  
è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini  
delle  
determinazioni conseguenti.

Art. 21

(Unificazione delle Scuole di formazione)

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  
formazione  
delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione  
degli  
organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle  
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  
superiore  
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di  
formazione  
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi  
sociali



ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai cor rispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

2) dopo le parole: "dell'università e della ricerca," sono inserite le seguenti: "uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività'".

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge

di

conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le

funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di

statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di

attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei moli a esaurimento della

Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo

4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,

sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli

stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico,

rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità'.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori molo presso gli organismi soppressi di cui al comma

1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di

appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi

distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

Art. 22

(Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della

Commissione di  
garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei  
servizi  
pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non  
possono  
essere nuovamente nominati componenti di una autorità  
indipendente,  
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.

2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, e'  
inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I componenti degli  
organi  
di' vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della  
Commissione  
nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni  
successivi  
alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere,  
direttamente  
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza. o  
di  
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in  
violazione  
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente  
comma non  
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di  
servizio  
sono stati responsabili esclusivamente di' uffici di  
supporto."

3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n.  
481,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti:  
"e i  
dirigenti a tempo indeterminato";

b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni  
del  
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi  
quattro

anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”.

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui al comma I provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma I riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso

sono  
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in  
vigore della  
legge di conversione del presente decreto al fine di  
assicurare il  
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

7. Gli organismi di cui al comma I gestiscono i servizi  
strumentali  
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la  
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro  
il 31  
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del  
primo  
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali,  
servizi  
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione  
del  
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e  
logistici,  
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del  
presente  
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi  
pari  
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  
dagli  
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

8. Alla legge 27 dicembre 2006. n. 296 sono apportate le  
seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  
parole "e  
successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "  
nonche' le  
autorita' indipendenti,";

h) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le  
parole:

"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del

decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti:  
"

nonche' le autorità indipendenti,".

9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici

contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei

trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno

2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti

edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di

riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine

alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la

borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le

stesse abbiano non più di due sedi comuni.

10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è

abrogato.

11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorità di cui

all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data,

il comma secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge

n. 201 del 2011 e' soppresso.

12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, e' abrogato.

13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e' soppresso.

14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge

7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole ".I

predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della

Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono

adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";

b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla

Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro

voti favorevoli.";

c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su

proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non



meno

di quattro voti favorevoli.”;

d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: “Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di

quattro voti favorevoli.”.

15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal

fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a

quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di

nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

## Art. 23

(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, all'ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”;

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono

inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla

Provincia di Monza e Brianza”.

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari

per il  
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  
periodo  
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di  
esenzione  
fiscale.”;

3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: “Alla data  
del

31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute  
dalla

provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione  
fiscale

alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente  
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono  
trasferite in

regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di  
Brianza”;

c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

“49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante  
societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni  
detenute

dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza  
avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione  
contabile

del relativo valore. Con

perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del  
Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei  
periti,

viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle  
partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione  
nelle

partecipazioni e, successivamente, al momento del  
trasferimento alla

citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione  
e

accertamento sono posti, in pari misura, a carico della  
Regione

Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando

quanto  
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha  
effetto  
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.  
Analogamente i  
componenti degli organi di amministrazione e di controllo  
delle  
società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del  
comma  
49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento  
delle  
relative partecipazioni in favore della città metropolitana e  
della  
nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49,  
provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e  
termini  
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha  
effetto  
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”.

d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67  
a 78

del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della  
provincia

o dal commissario, e’ indetta” sono sostituite dalle seguenti  
“l’elezione del presidente della provincia e del consiglio  
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e’ indetta e si  
svolge”;

e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

f) il comma 82, e’ sostituito con il seguente: “82. Nel caso  
di cui

al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui  
all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, il

presidente della provincia in carica alla data di entrata in  
vigore

della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la  
provincia

sia commissariati, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole " , secondo le modalità previste dal comma 82";

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".

## TITOLO II

### INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

#### CAPO I

#### ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 24

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione,  
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con

il

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.

4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il  
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo  
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione  
statale,  
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  
investimenti  
dall'estero.

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della  
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea  
in  
ingegneria" sono inserite le seguenti: ", nonche' da un  
rappresentante designato delle Associazioni di persone con  
invalidita' esperto in materia. La partecipazione del  
rappresentante  
di queste ultime e' comunque a titolo gratuito".

2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto  
legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine,  
il  
seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al  
precedente periodo, la commissione medica locale certifichi  
che il  
conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione  
fisica  
stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di  
modifica delle  
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi  
di  
validita' della patente di guida posseduta potranno essere  
esperiti  
secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di  
cui



all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.

3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: “Il

comune puo' inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “Il

comune inoltre stabilisce”; dopo le parole: “n. 503, e” e' inserita

la parola: “puo'”.

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge

27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola “novanta” e' sostituita dalla parola “quarantacinque”;

2) le parole “ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa

legge” sono sostituite dalle seguenti: “ai soli fini previsti dagli

articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo

42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.b)

al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola “centottanta” e' sostituita dalla parola “novanta”;

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente

comma: “3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste

dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151, la

Commissione medica competente, previa richiesta motivata

dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato

provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da

parte della Commissione medica dell'INPS .".

5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano

provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei

mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute

in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le

prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al

raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni

sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero

dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla

legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,

ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della

legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti

dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui

all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno

2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni

economiche

erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti

sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di

accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto

in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da

invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la

prova preselettiva eventualmente prevista.".

Art. 26

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia."

Art. 27

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse del fondo stesso";

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite

dalle

seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di

cui alla lettera b)";

e) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i contenuti" sono

sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo

dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, per i contenuti".

2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole " da

quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta".

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di

sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con

decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita'

e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,

come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 28

(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a

carico delle imprese)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' ridotto del cinquanta per cento.

### TITOLO III

## MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA

### DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

#### CAPO I

#### MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

#### Art. 29

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa

operanti  
nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso  
ogni  
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla  
prefettura  
della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria  
sede. Si  
applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto  
legislativo n.  
159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche  
circa la  
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione  
mafiosa e, in  
caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa  
dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene  
luogo  
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria  
anche  
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  
contratti o  
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le  
quali  
essa e' stata disposta.".

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non  
superiore a  
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto, i  
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato  
decreto  
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate  
all'articolo  
1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono  
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di  
subcontratti  
previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda  
di

iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.

## CAPO II

### MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

#### Art. 30

(Unita' operativa speciale per Expo 2015)

1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento

EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti

all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la

vigilanza sui contratti pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi

all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e

forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse



allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

Art. 31

(Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono inserite

le seguenti "o all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),"

Art. 32

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,

c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di

rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte

illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria

di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o

forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e

accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del

presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la

sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si

adeguati

nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea

gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al

comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli

organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non

si adegua nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi,

provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o

più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in

possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la

durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le

funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso

l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari

dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegato al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a

pignoramento, sino  
all'esito dei giudizi in sede penale.

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino  
componenti di organi societari diversi da quelli di cui al  
medesimo

comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  
dell'impresa.

Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  
modalita' di

cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  
comunque

non superiore a tre, in possesso dei requisiti di  
professionalita' e

onorabilita' di cui di cui al regolamento adottato ai sensi  
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio  
1999, n.

270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e  
monitoraggio

dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa  
prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti  
indicatori e

modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al  
sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di  
controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  
quantificato

con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento  
di

quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al  
decreto di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.  
14. Gli

oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico  
dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  
anche

nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione

antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Art. 33

(Parere su transazione di controversie)

1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione

dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 34

(Contabilita' speciale per Expo Milano 2015)

1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

Art. 35

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o

finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.

Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

#### Art. 36

(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la



Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata  
per la  
medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5,  
comma 1,  
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.  
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176,  
comma 3,  
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile  
2006,  
n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti  
aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio  
degli  
interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo  
degli  
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per  
essere  
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui  
complessivi,  
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  
finanze,  
per sostenere gli oneri di gestione del sistema di  
monitoraggio di  
cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad  
apposito  
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della  
Presidenza  
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle  
finanze  
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  
variazioni di bilancio.

Art. 37

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma lettere b), c)

e d)  
dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163 sono  
trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di  
validazione  
e ad apposita relazione del responsabile del procedimento,  
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e  
la  
trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta  
giorni  
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le  
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO IV  
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E  
L'ATTUAZIONE  
DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  
CAPO I  
PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 38

(Processo amministrativo digitale)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  
all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2  
luglio 2010,  
n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di  
entrata in  
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  
Consiglio  
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per  
l'Italia  
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  
richiesta,  
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.

Art. 39

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita'

essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga

il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di

gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore

all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a

50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi

di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza

di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne

richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente

e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente

alla  
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  
offerte non  
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per  
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163,  
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:  
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis,  
si  
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o  
irregolarita'  
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono  
essere  
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al  
disciplinare di gara.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle  
procedure di affidamento indette successivamente alla data di  
entrata  
in vigore del presente decreto.

#### Art. 40

(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia  
di  
appalti pubblici)

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2  
luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono  
apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio,  
ferma la  
possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza  
cautelare  
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con  
sentenza  
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da  
tenersi

entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.";

b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";

c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 41

(Misure per il contrasto all'abuso del processo)

1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni

caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresì condannare la parte

soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma

equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste.",

b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

"Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119,

lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere

elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".

#### Art. 42

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 17-bis.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. ».

#### Art. 43

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni



previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di  
posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del  
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

#### Art. 44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti  
processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-  
bis  
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si  
applicano  
esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale  
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al  
periodo  
precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette  
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014;  
fino a  
quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3  
dell'articolo  
16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  
con  
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti  
processuali ed i documenti possono essere depositati con  
modalità  
telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona  
esclusivamente  
con tali modalità.

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio

nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata

la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i

tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche

categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».

c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,

contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di

appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte

dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso

modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. ».

#### Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi

sono

altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo"

sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;

c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive"

sono soppresse.

Art. 46

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata"

sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Quando

ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione

per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione

degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo'

essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;

c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».

2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

#### Art. 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

#### Art. 48

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)

1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma

e' sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole:

“atto difensivo” sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo

di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici

elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol

ricevere le comunicazioni.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  
«3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di  
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario,  
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in  
segreteria della Commissione tributaria».

2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio

e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,

nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso  
l'ufficio.».

Art. 50

(Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo

16-septies e' inserito il seguente:

" ART. 16-octies

(Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un  
piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e

della  
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i  
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  
'ufficio per  
il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria  
e di  
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio  
formativo  
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  
69,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  
98, o la  
formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5,  
del  
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  
modificazioni,  
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte  
dell'ufficio  
per il processo costituito presso le corti di appello i  
giudici  
ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge  
21  
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  
9  
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito  
presso  
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli  
articoli 42  
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro  
della  
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  
attuazione  
alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse  
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  
finanza  
pubblica.».



2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari,"

sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;

b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

« 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del

comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato

ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile

2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al

concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato,

sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che

sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

Art. 51

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.

1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie

delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle

cancellerie  
interessate.».

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  
n. 221,  
al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e'  
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e'  
generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le  
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma,  
del  
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica  
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle  
specifiche  
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del  
ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti  
puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta  
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e'  
eseguito  
entro la fine del giorno di scadenza.».

Art. 52

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine,

il

seguinte:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:

" ART. 16-sexies

(Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di

procedura

civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in

materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,

presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione

con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non

sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione

presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli

elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'

non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico

dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi

previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge

18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'

non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico

dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Art. 53

(Norma di copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione

delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro

per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,

di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1,

lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52,

comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate

derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo

13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro

37»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;

d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;

e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente:

«2. Per

i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a

euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'

ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43.

Per i

processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'

pari a euro 168.»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite

dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al

monitoraggio

delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito

al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con

proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al

medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Alfano, Ministro dell'interno

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
Allegato 1



(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

	2018 e	2014	2015	2016	2017	successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		355,7	448,4	504,5	511,9	523,6
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		55,6	88,5	90,5	83,6	85,1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		21,5	7,0	6,0	6,0	6,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		13,5	37,2	47,5	49,0	50,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		13,5	25,2	30,5	31,3	32,2
MINISTERO DELL'INTERNO		30,9	58,9	66,2	68,0	70,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		2,9	6,7	8,5	8,7	8,9
MINISTERO DELLE						

